

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2026

Requisiti regime forfetario

13 Gennaio 2026, Conegliano

Oggetto: Requisiti per aderire al regime forfetario

REQUISITI DI ACCESSO

Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se:

nell'anno precedente

- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000. Tale limite è in vigore dal 2022 per verificare l'accesso al regime dal 2023
- hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliate ad anno).

Tale requisito è in vigore dall'1.1.2020 con riferimento alle spese 2019.

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato abrogato a decorrere dal 2019.

LIMITE RICAVI E COMPENSI

- I ricavi/compensi vanno imputati in relazione al regime contabile dell'anno precedente e quindi, in generale, per cassa o "competenza di registrazione";
- non rilevano i ricavi/compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicati nell'anno precedente all'ingresso nel regime forfetario;
- in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi/compensi delle diverse attività;
- rilevano i proventi derivati dall'autoconsumo;
- i ricavi/compensi vanno ragguagliati all'anno solare, fattispecie che si verifica nel primo anno di attività;
- non rivela l'indennità di maternità ancorché la stessa concorra al reddito del soggetto forfetario (vedi istruzioni mod. REDDITI, righe LM22-LM27, col. 7).

FATTISPECIE DI ESCLUSIONE (CAUSE OSTATIVE)

Sono esclusi dall'applicazione del regime forfetario i soggetti:

a) che si avvalgono di regimi speciali IVA;

- *agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72)* l'esclusione non si applica agli agricoltori titolari esclusivamente di redditi fondiari

- *vendita sali e tabacchi e commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR 633/72;*
- *editoria e gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR 633/72)*
- *rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR 633/72)*
- *intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72*
- *agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72)*

a) che si avvalgono di regimi speciali IVA;

- *agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91)*
- *vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR 600/73)*
- *rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL 41/95)*
- *agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL 41/95)*

b) non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo;

c) che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL 331/1993;

d) che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell'impresa familiare, nonché "soci" di associazioni professionali;

che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un'attività riconducibile a quella del soggetto forfetario;

d-bis) la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata prevalentemente

nei confronti dell'attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni

precedenti (esclusa l'ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d'imposta.

La causa in esame non si applica alle persone fisiche iscritte in albi/registri che contestualmente sono dipendenti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti con contratto di lavoro part time al 40%-50% e che rispettano le ulteriori condizioni di cui all'art. 17, Legge 203/2024;

d-ter) che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Per verificare l'accesso al regime per il 2025 e 2026 il limite di reddito, rispettivamente del 2024 e 2025, è innalzato a € 35.000. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; secondo l'Agenzia delle Entrate il rapporto deve essere cessato nell'anno precedente.

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

La causa ostativa si verifica se all'1.1 dell'anno di riferimento (ossia del primo anno di applicazione del regime) il soggetto forfetario possiede la partecipazione.

Qualora la partecipazione sia ricevuta per successione da parte di un soggetto già in regime forfetario, la causa ostativa non si verifica se la partecipazione è ceduta entro la fine dell'anno.

PARTECIPAZIONE IN SRL (TRASPARENTI E NON)

Più articolata è la situazione dei forfetari con partecipazione in una SRL; il possesso della partecipazione

risulta ostativo al regime forfetario alla duplice condizione che:

- sussista il controllo della società. Secondo l'Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia nel caso di partecipazione superiore al 50% (n. 1 art. 2359 Cc), sia nel caso di partecipazione pari al 50% (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc) nonché nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado;

- l'attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfetario. L'Agenzia delle Entrate, al fine di individuare un criterio il più possibile oggettivo, ha stabilito che tale causa ostativa:

- si verifica se l'attività economica del forfetario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO (la sezione è contraddistinta da una lettera maiuscola) e il soggetto forfetario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL;
- non si verifica se l'attività economica dei soggetti ricade in una sezione della tabella ATECO differente.

La verifica per le SRL, a differenza che per le partecipazioni in società di persone, va effettuata alla fine dell'anno di riferimento in quanto, solo in tale momento può essere verificata l'esistenza di cessione o prestazioni nei confronti della SRL.